



Comune di San Nicolò D'Arcidano

Prot. Generale n: 0004903

A

Provincia di Oristano

Data: 29/06/2020 Ora: 09.04

Classificazione:

Parere n. 15 del 26 giugno 2020

Oggetto: parere settima variazione al bilancio di previsione 2020- 2022 - programmazione avanzo di amministrazione.

La sottoscritta Dott.ssa Monica Fenu, nella sua qualità di Revisore Contabile,

Vista

la proposta di variazione al bilancio di previsione 2020 -2022 - programmazione avanzo di amministrazione e la relativa documentazione trasmessa via pec alla sottoscritta in data 25 giugno 2020, sottoposta all'esame del revisore, per l'acquisizione del parere di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 239 del Tuel così come modificato dall'art. 3 comma 1 lettera o) del D.L. 10/10/2012 N. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213,

premesso

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 13 marzo 2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020 - 2022 e i relativi allegati;

che ai sensi del comma 3 art. 175 del decreto legislativo n. 267/2000, le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno;

visto il rendiconto 2019 e tutta la documentazione allegata,

considerato

che dallo stesso emerge un avanzo di amministrazione pari a €. 869.805,24, così ripartito:

- €. 351.085,09 parte accantonata;
- €. 340.451,77 parte vincolata del quale €. 19.041,53 applicata in sede di bilancio;
- €. 47.792,41 parte destinata agli investimenti;
- €. 130.475,97 parte disponibile.

che ai sensi dell'art. 187, comma 2, del d.lgs. 267/2000, come modificato dal d.lgs. 126/2014, la quota libera dell'avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzata, con delibera di variazione al bilancio per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

che ai sensi del comma 3 dell'art. 187 del d.lgs. 267/2000, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato è ammesso solo nel caso in cui l'ente non faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione;

verificato che per l'Ente sussistono le condizioni per l'utilizzo dello stesso;

Documento firmato digitalmente